

Comune di Cervignano del Friuli  
**PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE**



**(ASSESTAMENTO E AGGIORNAMENTO)**

# **PRONUNCIA**

**SU PARERI DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS**

**E**

**SU OSSERVAZIONI E OPPOSIZIONI.**

## INDICE

<b>A) PREMESSA</b> .....	3
<b>B) PARERI DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS (P):</b>	
<b>P 1) ARPA (AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE) FVG</b> .....	5
<b>P 2) AAS (AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA) 2, BASSA FRIULANA, ISONTINA</b> .....	6
<b>P 3) REGIONE FVG - DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA - SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI</b> .....	7
<b>C) OSSERVAZIONI E OPPOSIZIONI (O):</b>	
<b>O 1) DON SINUHE MAROTTA, PER PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO</b> .....	9
<b>O 2) FERESIN Renzo, FERESIN Aldo</b> .....	10
<b>O 3) DALPASSO Federico, per Servizio Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente del Comune</b> .....	11
<b>O 4) DECORTE Nadia E ALTRI</b> .....	13
<b>O 5) STRIZZOLO Patrizia</b> .....	14

**A) PREMESSA.**

Il Comune di Cervignano del Friuli ha adottato il 30 04 2019 la variante 90 di piano regolatore generale comunale.

La variante è stata oggetto di pareri di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) e osservazioni e opposizioni.

Questo documento è pronuncia sui pareri di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) e sulle osservazioni e opposizioni.

La pronuncia sui pareri di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) e sulle osservazioni e opposizioni costituisce anche integrazione delle motivazioni della variante, essendo che l'adozione, pur se suscettibile di produrre direttamente alcuni effetti, costituisce elemento di un atto complesso, e l'integrazione delle motivazioni è pertanto possibile fino a quando il procedimento non sia concluso con l'approvazione generale (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, del 24 1984, numero 7).

Analogamente la pronuncia sui pareri di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) e sulle osservazioni e opposizioni è da leggersi all'occorrenza anche come modifica e integrazione della relazione della variante.

La pronuncia su un parere di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) o una osservazione o opposizione non esclude modifiche sullo stesso oggetto per pronuncia su altro parere di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) e altra osservazione o opposizione.

**B) PARERI DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS (P).**

**P 1) ARPA (AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE) FVG.**

Protocollo ARPA 0021552 / P / GEN / PRA\_VAL, 26 06 2019.

**P 1.1) ISTRUTTORIA.**

Nella zona oggetto della modifica numero 4 (zona Bc 1 BIS) può essere previsto il mantenimento del verde presente in prossimità della roggia Milleacque. In alternativa può essere ammessa la sostituzione, con piante autoctone della stessa specie o più pregiata, nello stesso ambito territoriale.

La distanza dell'abitazione esistente dalla roggia è dedotta di circa 20 metri dall'acqua, e circa 15 dal limite superiore della sponda.

Per questo motivo è opportuno che la distanza minima dalla roggia Milleacque prevista nella scheda della zona Bc 1 BIS sia ridotta a metri 15.

Il corretto attecchimento delle piante per le aree di Parcheggio alberato può essere previsto monitorato, e gli eventuali esemplari morti possono essere previsti sostituiti.

Il risultato algebrico della riclassificazione delle diverse aree è ottenuto mediante distinzione con segno + e - delle singole tipologie di zone, ed è zero, come già indicato.

Nella valutazione parrebbe corretto che fossero considerate non solo zone B, D, H e di culto, ma anche, o soprattutto, la riduzione rilevante di zona di progetto unitario AU 3 (- m<sup>2</sup> 42.061) e l'aumento rilevante di zona agricola E6 (+ m<sup>2</sup> 18.989), di zona di verde pubblico (+ m<sup>2</sup> 8.692) e di zona di verde privato (+ m<sup>2</sup> 12.078).

**P 1.2) PRONUNCIA.**

Nel fascicolo di **NORME DI ATTUAZIONE**:

- a) all'articolo **7 BIS**, sezione **E**), comma **6**, lettera **d**), alla **fine** sono inseriti i periodi seguenti: «Il verde presente nella fascia di 15 metri dalla roggia Milleacque è mantenuto. In alternativa è ammessa la sostituzione, con piante autoctone, della stessa specie o più pregiata, nello stesso ambito territoriale.»;
- b) all'articolo **20**, sezione **E**), comma **4**, dopo il periodo **ultimo** è inserito il seguente: «Il corretto attecchimento degli alberi è monitorato, e le eventuali piante morte sono sostituite.»;
- c) nella scheda della zona **Bc 1 BIS**, alla voce «DISTANZA MINIMA DA ROGGIA MILLLEACQUE» il numero «25» è sostituito con il seguente: «15».

Precisato e modificato tutto quanto sopra: il Comune prende atto che secondo ARPA FVG la variante può non determinare impatti significativi sull'ambiente.

**P 2) AAS (AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA) 2, BASSA FRIULANA, ISONTINA.**

Protocollo AAS 0039210 / P / GEN / DPTPREV\_ISP, 28 06 2019.

**P 2.1) ISTRUTTORIA.**

Le opere di verde sono previste in particolare in ambiti di progettazione unitaria - Aree progetto, in zone B convenzionate, in zone C di espansione residenziale, in zone D industriali e artigianali, in zone H commerciali, in zone P per attrezzature e servizi, nell'ambito insediativo così detto Rossato, in zone VP di verde privato, nelle fasce di vincolo paesaggistico da corsi d'acqua.

**P 2.2) PRONUNCIA.**

Il Comune prende atto che secondo AAS 2 BASSA FRIULANA, ISONTINA non richiede assoggettamento a procedura di VAS.

**P 3) REGIONE FVG - DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA - SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI.**

Protocollo Direzione 0032123 / P, 28 06 2019.

**P 3.1) ISTRUTTORIA.**

Nella zona oggetto della modifica numero 4 (zona Bc 1 BIS) può essere previsto il mantenimento del verde presente nella fascia di rispetto della roggia Milleacque. In alternativa al mantenimento può essere ammessa la sostituzione, con piante autoctone della stessa specie o più pregiata, nello stesso ambito territoriale.

La distanza dell'abitazione esistente dalla roggia è di circa 20 metri dall'acqua, e circa 15 dal limite superiore della sponda.

Per questo motivo è opportuno che la distanza minima dalla roggia Milleacque prevista nella scheda della zona Bc 1 BIS sia ridotta a metri 15.

**P 3.2) PRONUNCIA.**

Nel fascicolo di **NORME DI ATTUAZIONE**:

- a) all'articolo **7 BIS**, sezione **E**), comma **6**, lettera **d**), alla **fine** sono inseriti i periodi seguenti: «Il verde presente nella fascia di 15 metri dalla roggia Milleacque è mantenuto. In alternativa è ammessa la sostituzione, con piante autoctone, della stessa specie o più pregiata, nello stesso ambito territoriale.»;
- b) nella scheda della zona **Bc 1 BIS**, alla voce «DISTANZA MINIMA DA ROGGIA MILLEACQUE» il numero «25» è sostituito con il seguente: «15».

Precisato e modificato tutto quanto sopra: il Comune prende atto che secondo la Regione la variante non richiede l'assoggettamento a procedura di VAS.



**O 1) DON SINUHE MAROTTA, PER PARROCCHIA SAN MICHELE  
ARCANGELO.**

Protocollo n 16946 d 20 06 2019.

**O 1.1) ISTRUTTORIA.**

1. La perimetrazione comprendente la strada e il numero 14 non sono contenuti di variante, ma metodo di variante per indicare che all'interno della perimetrazione stessa vi è anche la riclassificazione dell'area della strada.  
Rimossi il perimetro e il numero 14 dopo l'approvazione della variante, tra area della parrocchia e la strada non vi sono vincoli di interdipendenza.
2. Il parcheggio fronte strada può essere classificato con zona di attrezzature e servizi per parcheggio.
3. La possibilità di realizzare parcheggio di servizio nell'area destinata a verde di Scodovacca può essere più opportunamente valutata, assieme a situazioni analoghe del territorio comunale, in sede della variante di revisione dei vincoli in corso di formazione.

**O 1.2) PRONUNCIA.**

Nella **ZONIZZAZIONE**: il parcheggio è riconosciuto con zona **P** (parcheggio di relazione).

Nel fascicolo di **MODIFICHE**, capitolo 1 (ZONIZZAZIONE), capoverso 1° (Nella zonizzazione ...), punto **14**), alla **fine** sono inserite le parole seguenti:

«da: Ambiti di progettazione unitaria - Aree progetto **3**  
a: Zone per attrezzature e servizi **P - P\* (P)**;».

**O 2) FERESIN Renzo, FERESIN Aldo.**  
Protocollo n 17270 d 25 06 2019.

**O 2.1) ISTRUTTORIA.**

La previsione di zona B può essere ripristinata.

L'area era stata declassificata per costituire una fascia di rispetto tra residenza e ferrovia.

Tra tutte le aree fabbricabili di Strassoldo questa è la più vicina alla ferrovia e la più suscettibile di essere disturbata dal traffico giornaliero.

Tuttavia in caso di edificazione provvederà il realizzatore ad adottare misure contro il rumore e altri disagi da ferrovia.

**O 2.2) PRONUNCIA.**

Nella **ZONIZZAZIONE**: l'area è riclassificata zona **B**, e il perimetro di **vincolo stradale** rimosso.

Nel fascicolo di **MODIFICHE**, capitolo **1** (ZONIZZAZIONE), capoverso **1°** (Nella zonizzazione ...), il punto **7)** è soppresso.

**O 3) DALPASSO Federico, per Servizio Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente del Comune.**

Protocollo n 17476 d 26 06 2019.

**O 3.1) ISTRUTTORIA.**

Una differenza circa distanze tra norme generali e norme specifiche esiste.

Le norme specifiche prevalgono per principio sulle norme generali.

La distanza da confine specifica maggiore di quella generale di metri 5 può essere rimossa.

Una distanza da corso d'acqua specifica maggiore di quella generale di metri 10 è utile per il mantenimento delle funzioni ecosistemiche e tutela paesaggistica del corso d'acqua, mantenimento della naturalità e conservazione della vegetazione autoctona, come indicato dall'ARPA FVG (vedasi parere 1) e dalla Regione (vedasi parere 3).

La distanza dell'abitazione esistente dalla roggia è di circa 20 metri dall'acqua, e circa 15 dal limite superiore della sponda.

Per questo motivo è opportuno che la distanza minima dalla roggia Milleacque prevista nella scheda della zona Bc 1 BIS sia ridotta a metri 15.

Per evitare possibili diverse interpretazioni, le indicazioni della scheda possono essere previste espressamente prevalere sulle norme generali.

Una manchevolezza della zonizzazione può essere l'assenza nella legenda della voce corrispondente alla linea costituente il limite di alveo fiume / corsi d'acqua come indicato dal Piano paesaggistico regionale, già richiamato dalle norme di attuazione, articolo 27, parte 27.2, sezione A), comma 4.

Quella è la linea da cui parte, secondo il Piano paesaggistico regionale, la fascia di 150 metri soggetta a vincolo paesaggistico da corso d'acqua.

Con l'occasione, essendo il Piano paesaggistico regionale approvato, può essere soppresso nelle norme di attuazione il riferimento alla delibera regionale di adozione, e precisato che il vincolo è verificato in sede di piano attuativo o intervento diretto.

Per le rogge Mortesina e Pulsini in zonizzazione mancano le linee di limite di alveo fiume / corsi d'acqua come indicato dal Piano paesaggistico regionale

**O 3.2) PRONUNCIA.**

Nella **ZONIZZAZIONE**, nella **legenda**, alla **fine** sono inseriti simbologia e voce di **LIMITE DI ALVEO DI FIUME / CORSO D'ACQUA COME INDICATO DAL PPR.**

Nella **ZONIZZAZIONE**: sono inserite le linee mancanti di **LIMITE DI ALVEO DI FIUME / CORSO D'ACQUA COME INDICATO DAL PPR.**

Nel fascicolo di **NORME DI ATTUAZIONE**:

- a) all'articolo **7 BIS**, sezione **E**), comma **6**, lettera **d**), alla **fine**, dopo i periodi inseriti a seguito dei pareri **P 1**) e **P 3**), è inserito il seguente: «Le previsioni di distanza specifiche della scheda Bc 1 BIS prevalgono su analoghe previsioni di distanza generali del PRGC;»;
- b) all'articolo **27**, parte **27.2**, sezione **A**):
  - 1) al comma **4**, le parole «adottato con delibera della Giunta regionale 1774/2017» sono soppresse;
  - 2) dopo il comma **4** è inserito il seguente:  
«5. Il vincolo è verificato in sede di piano attuativo o intervento diretto.».
- c) nella scheda della zona **Bc 1 BIS**:
  - 1) la voce «Distanza minima dai confini: m 10» è rimossa;
  - 2) alla voce «Distanza minima da Roggia Milleacque» il numero «25» è sostituito con il seguente: «15».

- O 4) DECORTE Nadia E ALTRI.**  
Protocollo n 17520 d 27 06 2019.

**O 4.1) ISTRUTTORIA.**

L'osservazione verte su un'area che fa parte di una proprietà che in parte è già oggetto della variante 90, e può avere riscontro sotto la condizione che, pur modificandosi la classificazione, non sia incrementato il carico urbanistico complessivo.

La parte di zona B nuova prevista fronte strada dalla variante 90 adottata può essere spostata in area laterale interna, senza aumento della superficie edificabile complessiva.

Resta salvo che l'intervento costruttivo potrà realizzarsi solo fuori dal limite di rispetto cimiteriale.

**O 4.2) PRONUNCIA.**

Nella **ZONIZZAZIONE**:

- a) una parte fronte strada di zona **B** nuova è riclassificata zona **VERDE PRIVATO VP**;
- b) un'area adiacente a nord ovest è riclassificata parte zona **B** e parte zona **VERDE PRIVATO VP**.

Nel fascicolo di **MODIFICHE**, capitolo **1** (ZONIZZAZIONE), capoverso **1°** (Nella zonizzazione ...), punto **1)**, dopo le parole «Zone abitative di completamento **B**» sono inserite le seguenti: «e **VERDE PRIVATO VP**».

**O 5) STRIZZOLO** Patrizia.

Protocollo GEN - GEN - 2019 - 17598-A d 28 06 2019.

**O 5.1) ISTRUTTORIA.**

1. Una differenza circa distanze tra norme generali e norme specifiche esiste. Le norme specifiche prevalgono per principio sulle norme generali. La distanza da confine specifica maggiore di quella generale di metri 5 può essere rimossa. Una distanza da corso d'acqua specifica maggiore di quella generale di metri 10 è utile per il mantenimento delle funzioni ecosistemiche e tutela paesaggistica del corso d'acqua, mantenimento della naturalità e conservazione della vegetazione autoctona, come indicato dall'ARPA FVG (vedasi parere 1) e dalla Regione (vedasi parere 3). La distanza dell'abitazione esistente dalla roggia è di circa 20 metri dall'acqua, e circa 15 dal limite superiore della sponda. Per questo motivo è opportuno che la distanza minima dalla roggia Milleacque prevista nella scheda della zona Bc 1 BIS sia ridotta a metri 15. Per evitare possibili diverse interpretazioni, le indicazioni della scheda possono essere previste espressamente prevalere sulle norme generali.
2. Il limite di 200 m<sup>3</sup> può essere mantenuto come previsto, considerato che il volume è al netto, tra l'altro, di muri, di solai e di superfici accessorie, e che per effetto dell'articolo 3, comma 1, lettera d), il volume lordo può raggiungere la misura di m<sup>3</sup> 300, ritenuta idonea per nuovi ulteriori spazi utili e accessori in quel contesto.

**O 5.2) PRONUNCIA.**

Nel fascicolo di **NORME DI ATTUAZIONE**:

- a) all'articolo **7 BIS**, sezione **E**), comma **6**, lettera **d**), alla **fine**, dopo i periodi inseriti a seguito dei pareri **P 1**) e **P 3**), è inserito il seguente: «Le previsioni di distanza specifiche della scheda Bc 1 BIS prevalgono su analoghe previsioni di distanza generali del PRGC;»;
- b) all'articolo **27**, parte **27.2**, sezione **A**):
  - 1) al comma **4**, le parole «adottato con delibera della Giunta regionale 1774/2017» sono soppresse;
  - 2) dopo il comma **4** è inserito il seguente: «5. Il vincolo è verificato in sede di piano attuativo o intervento diretto.».
- c) nella scheda della zona **Bc 1 BIS**:
  - 1) la voce «Distanza minima dai confini: m 10» è rimossa;
  - 2) alla voce «Distanza minima da roggia Milleacque» il numero «25» è sostituito con il seguente: «15».